



Campeggio San Bernardino

REGOLAMENTO

Il principale scopo del presente regolamento è quello di sensibilizzare tutti gli ospiti del campeggio ad un comportamento civile nel rispetto dell'ambiente e delle persone.

Art. 1 – Disposizioni generali

- I. Questo regolamento fissa i parametri che consentono il buon funzionamento del campeggio al fine di garantire all'ospite ordine e pulizia. In caso di violazione del presente regolamento o in caso di inosservanza delle prescrizioni del Municipio di Mesocco, i locatari possono venire espulsi dal campeggio, previa diffida scritta. Inoltre, il Municipio si riserva il diritto di rimuovere dal campeggio, a spese del proprietario, le roulotte e/o gli avancorpi (preingressi) considerati a rischio. In questo caso il locatario non può chiedere un rimborso delle tasse pagate o far valere diritti di risarcimento dei danni.
- II. Il campeggio serve alla distensione ed al riposo. Il locatario deve tenere conto di questo scopo e rispettare i vicini. Il locatario si impegna ad usare con cura tutte le installazioni, attrezzature ed infrastrutture messe a sua disposizione. Egli risponde dei danni da lui causati. Le direttive del custode o del suo sostituto devono essere strettamente osservate.
- III. Con la firma del contratto di locazione, il locatario si dichiara d'accordo con il presente regolamento. Sull'interpretazione dello stesso decide in ultima istanza il Municipio di Mesocco.
- IV. Per tutti i casi non elencati è competente il custode del campeggio, in ultima istanza il Municipio di Mesocco.

Art. 2 – Responsabilità

- I. I locatari ed i campeggiatori rispondono dei danni da loro causati volontariamente o per negligenza, come pure dei danni causati dallo scoscendimento di neve dal tetto. Si consiglia pertanto la posa degli appositi paraneve.
- II. Il locatario è tenuto a sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa per incendio e responsabilità civile.
- III. Il Municipio non assume alcuna responsabilità per furti e danni alle persone, come pure per i danni della natura e ogni altro danno alle roulotte, agli avancorpi e alle loro attrezzature.

Art. 3 – Sistemazione del campo, misure e tipologia delle roulotte e degli avancorpi, ecc.

- I. L'ubicazione assegnata al locatario non può essere cambiata senza il consenso del custode. In particolare è vietato scavare, piantare, rimuovere alberi e cespugli, segare rami e siepi. Qualsiasi intervento deve essere autorizzato dal custode almeno 10 giorni prima della sua esecuzione.
- II. È proibito erigere avancorpi fissi, verande, muri, fondamenta, focolari e simili. Per la posa di lastre e simili deve essere richiesta ed ottenuta l'autorizzazione del custode. In nessun caso deve essere usato cemento. Il locatario deve mantenere la sua ubicazione pulita ed in ordine. Il custode si riserva il diritto di disporre l'allontanamento di installazioni esterne che impediscono lo sgombero della neve.
- III. La roulotte, con il suo avancorpo, deve essere sistemata secondo le istruzioni del custode, nell'ubicazione attribuita.
- IV. Per gli avancorpi sono valide le seguenti misure massime:

Misure massime avancorpo (preingresso)

dimensioni pari ai 2/3 della larghezza della copertura della roulotte stessa (*sino al 100% della larghezza della roulotte, con supplemento di canone*)

Sporgenza del tetto

0,20 m (*per la grondaia, purché in linea con la copertura della roulotte*)

Altezza del tetto

0,20 m sopra l'angolo superiore della roulotte

L'avancorpo deve essere costruito con un solo tipo di materiale e risultare un corpo unico con il resto della struttura. Il colore deve essere adeguato a quello della roulotte (bianco o marrone). Per l'edificazione del tetto devono venir impiegati materiali appropriati di colore marrone scuro. Qualsiasi altro aspetto o intervento estetico deve essere approvato dal Municipio, il quale si riserva di esigere l'adattamento di avancorpi non conformi, così come il loro allontanamento. Non è ammessa la posa di stufe a legna all'interno dell'avancorpo.

- V. La recinzione della roulotte non è consentita. Non è permesso togliere le ruote e costruire armadi per gli attrezzi e per gli sci.

Art. 4 – Installazioni elettriche

- I. Il locatario deve far eseguire le sue installazioni da specialisti ed in conformità alle prescrizioni legali. Le prese di corrente sono assicurate con fusibili da 10 o 13 Ampère e dispongono di un contatore per la corrente.
- II. Le installazioni elettriche consentono l'allacciamento alla rete di 230 volt per tutte le parcelle, per un massimo di 2,2 Kw per roulotte.
- III. Per motivi di sicurezza, nelle roulotte non abitate è proibito il mantenimento in funzione di apparecchiature elettriche.
- IV. Tutti gli allacciamenti elettrici all'interno delle roulotte e degli avancorpi devono essere conformi alle disposizioni di legge svizzera.

Art. 5 – Installazioni per il gas

- I. Le installazioni per il gas devono soddisfare le prescrizioni legali e vengono controllate periodicamente da uno specialista. Le spese sono a carico del locatario. Il controllore deve avere accesso a tutti gli impianti.
- II. Lo stazionamento e l'uso di bombole a gas al di fuori degli spazi adibiti a questo scopo nella roulotte, come pure l'installazione di altri impianti a gas, devono essere autorizzate dalla Polizia del fuoco. Le installazioni per il gas devono essere eseguite soltanto da personale autorizzato.

Art. 6 – Installazioni sanitarie

- I. L'uso di queste installazioni deve avvenire nel completo rispetto della pulizia e dell'ordine. Installazioni difettose devono essere segnalate immediatamente al custode. L'acqua calda non può essere portata all'esterno delle strutture comuni del campeggio.
- II. L'utilizzo dell'acqua calda, sulla base del principio del rispetto comune, va limitato all'uso ordinario, evitando sprechi.

Art. 7 – Rifiuti, acqua di scarico, gabinetti chimici

- I. Secondo la legge sui rifiuti del Comune di Mesocco, vengono ritirati unicamente gli appositi sacchi per rifiuti soggetti a tassa. Sacchetti di plastica o altri contenitori non sono ammessi. I rifiuti vanno depositati nei sacchi ufficiali e nei rispettivi contenitori. Non possono venire abbandonati e/o depositati rifiuti nell'area del campeggio e nei boschi.
- II. E' vietato scaricare all'esterno l'acqua di scarico della roulotte.
- III. L'acqua di scarico ed i contenitori delle toilette devono venire versati nell'apposito impianto.

Art. 8 – Veicoli

- I. La velocità all'interno del campeggio è limitata a 5 km/h. È vietato lavare i veicoli nel campeggio.
- II. D'estate è autorizzato l'accesso con automobili alla roulotte unicamente per il carico e lo scarico dei bagagli, vanno osservati però gli orari di quiete, v. articolo 10. Il veicolo non deve essere parcheggiato nel campeggio. D'inverno (dall'1 novembre al 30 aprile) le automobili non devono circolare nel campeggio. Quale luogo di carico e scarico è a disposizione l'area di parcheggio. L'accesso al campeggio deve sempre rimanere libero.
- III. I veicoli appartenenti ai locatari possono essere parcheggiati unicamente nei posteggi a loro riservati. Una volta giunti al campeggio i locatari devono notificare al custode il proprio numero di targa e ritirare un apposito contrassegno da esporre in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo.

- IV. Durante i periodi di elevata presenza dei locatari, per consentire a tutti di usufruire correttamente dell'area parcheggio, è permesso lo stazionamento di una sola vettura per roulotte. Le vetture in esubero devono quindi trovare posto all'esterno dell'area del campeggio.
- V. Gli ospiti dei locatari non possono posteggiare le loro vetture negli spazi riservati, salvo autorizzazione del custode. Questi veicoli devono quindi venir parcheggiati all'esterno dell'area del campeggio. In caso di rimozione forzata di un veicolo, le spese sono a carico del proprietario.
- VI. Lungo le strade del campeggio è in vigore l'assoluto divieto di parcheggio.

Art. 9 – Animali domestici

I cani ed i gatti non possono essere lasciati liberi nel campeggio; per i loro bisogni devono essere condotti fuori dall'area campeggio. Il loro accesso alle strutture sanitarie è severamente proibito.

Art. 10 – Orari di quiete

Tra le 22.00 e le 08.00 deve essere mantenuta la quiete, tanto nel campeggio, quanto nelle strutture sanitarie e di servizio.

Art. 11 – Questioni amministrative, arrivi, partenze

- I. L'attribuzione dell'ubicazione ai campeggiatori di passaggio verrà effettuata dal custode. L'attribuzione dell'ubicazione ai campeggiatori annuali viene fatta dal Municipio con la supervisione del custode. Desideri particolari possono venir presi in considerazione solo se espressi per tempo e se possibili.
- II. I campeggiatori di passaggio devono pagare in contanti al momento del loro arrivo. L'affitto per i posti annuali viene fatturato annualmente e al momento della partenza sono da pagare in contanti il consumo di energia elettrica ed eventuali fatture scoperte.
- III. Alle persone autorizzate dal Municipio spetta il diritto di controllare il numero degli utenti presenti nella roulotte e la durata del loro soggiorno.
- IV. Corrispondenza e regolamenti sono redatti in italiano.

Art. 12 – Visitatori e sublocatari

La presenza nel campeggio include la tacita accettazione del presente regolamento. Il locatario deve informare i suoi ospiti e sublocatari (famigliari, parenti, amici) del regolamento.

Art. 13 – Passaggio di mano, cambiamento di proprietà, vendita

- I. Il contratto di locazione per l'ubicazione delle roulotte non può essere ceduto a terzi (compresi famigliari e/o nucleo famigliare) senza l'autorizzazione del Municipio.
- II. Se al momento della cessione di proprietà la stessa non è in regola con il presente regolamento e/o con i dati espressi nel documento "*specifiche postazioni affittuari*", la stessa va sistemata secondo i citati parametri entro 90 gg. La presa a carico delle spese di messa in regola va pattuita tra il venditore e l'acquirente e non sono a carico del Municipio. Nel caso in cui la sistemazione della proprietà non avvenisse nei termini indicati, Il Municipio si riserva il diritto di esigere la loro demolizione o di farla eseguire a spese del proprietario.
- III. Il venditore deve notificare immediatamente l'intenzione di cambiamento di proprietà al Municipio.
- IV. Il Municipio si riserva il diritto di pretendere un sopralluogo con la presenza del venditore e dell'acquirente.

Art. 14 – Contratto di locazione, rinnovo e pagamento canone d'affitto

- I. Il contratto di locazione deve essere ritornato compilato e firmato dal locatario entro 20 giorni dalla data di spedizione. In caso contrario, il locatore si ritiene libero da ogni obbligo.
- II. In caso di inosservanza della predetta scadenza, il locatore si riserva il diritto di rimuovere, a spese del locatario, roulotte e avancorpo (preingresso), al fine di rendere libero e disponibile il posto.
- III. Sul canone di locazione e sulle spese viene calcolata, in aggiunta, l'IVA.
- IV. Il pagamento del canone d'affitto annuale deve avvenire entro 90 gg. dalla data della fattura. L'importo della stessa è da pagare interamente entro la data di scadenza. Non vengono concesse dilazioni di pagamento oltre la data di scadenza. Il mancato pagamento comporta l'annullamento del contratto.

Art. 15 – Commercio

L'esercizio di attività commerciali, come la vendita di merce o l'affitto a terzi di tende o roulotte, è riservato unicamente al Municipio, salvo autorizzazioni specifiche.

Art. 16 – Disposizioni finali

- I. Il Municipio si riserva, in ogni momento, la modifica e/o l'aggiornamento del presente regolamento.

- II. Il presente regolamento è parte integrante del contratto di locazione.

Mesocco, 1 gennaio 2011

MUNICIPIO DI MESOCCO
Il Sindaco: R. Fasani
Il Segretario: G. Cereghetti